



Proposta di Deliberazione al Consiglio Comunale

UFFICIO PROPONENTE	Pianificazione
PROPOSTA	DLPIANI-3-2016
DATA PRESENTAZIONE	22/03/2016
OGGETTO	ADOZIONE VARIANTE PRG PER ASSEGNAZIONE DI NUOVA DESTINAZIONE DI ZONA DELLA STRADA PERPENDICOLARE A VIA MOROSINI PER DECADENZA VINCOLO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1399 del 15 maggio 2007 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05-06-2007 ha approvato ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia, e che la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n. 2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n. 63 del 04-08-2009;
- a seguito di segnalazioni, acclamate al protocollo comunale con il n. 31072 del 17 luglio 2015, della ditta Boscolo Bielo Salvino e con il n. 31073 della ditta Boscolo Bocca Rita del 17/07/2015 una perpendicolare alla via denominata Morosini in località Sottomarina nelle tavole in scala 1:5000 e in scala 1:2000 del Vigente PRG, risulta identificata come viabilità pubblica, mentre dalla documentazione prodotta dalla ditta, risulta essere una proprietà privata delimitata da una recinzione autorizzata con Licenza Edilizia prot. n.34968 del 12/01/1976.

ATTESO CHE

- la strada risulta essere interclusa e ad uso dei soli residenti che in essa si affacciano;
- la strada risulta essere di previsione e non risulta essere mai stata ceduta al comune e neppure inserita in una delibera di Consiglio comunale tra le strade di gruppo B (viabilità annoverata al demanio stradale pubblico) e neppure tra quelle private ad uso pubblico;
- per il decorso del termine quinquennale di cui all' art. 9, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" sono venuti meno i vincoli del PRG preordinati all'esproprio, con conseguente necessità da parte del Comune di procedere alla riqualificazione urbanistica delle aree interessate dai vincoli espropriativi decaduti o alla riconferma dei vincoli stessi;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 3, se l'area sulla quale insisteva un vincolo preordinato all'esproprio, decaduto perché nel termine quinquennale di sua vigenza non è intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera viene considerata un'area così detta bianca ovvero priva di destinazione urbanistica con conseguente applicazione della disposizione di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 380/01;
- l'art.48, comma 7 septies della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 consente, fino

all'approvazione del primo PAT le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dettare una nuova disciplina per le aree nelle quali è decaduto un vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

- non è ipotizzabile procedere all'espropriazione dell'area non essendo l'Amministrazione interessata all'acquisizione in quanto area a fondo cieco che conduce ad immobili ad uso privato su cui non insistono sottoservizi pubblici o ad uso pubblico e pertanto non rientrante tra le aree oggetto di riconferma dei vincoli;
- la viabilità di cui trattasi non modifica né altera la situazione esistente e non interferisce con la viabilità di livello superiore;
- ancorché ritenuta area privata, questa non genera nuova quantità edificabile in quanto la viabilità è esclusa dalla superficie fondiaria, come previsto dall'art. 6 delle Norme tecniche di Attuazione del vigente PRG;

VISTO CHE sono decaduti i vincoli preordinati all'esproprio applicabili nell' area e non vi è interesse per reiterarli;

ESAMINATA la cartografia generale e valutata la distribuzione dell'area si ritiene di attribuire all' area in questione la valenza di area con destinazione residenziale di completamento B1 come riporta la tavola 13.3.6 del PRG vigente in scala 1: 2000;

DATO ATTO che la cartografia del PRG relativa alla viabilità relativa alla perpendicolare a via Morosini è stata modificata dall'ufficio destinando l'area a viabilità privata all'interno della zona Residenziale di espansione B1 priva di valore edificabile in quanto considerati parte delle opere di urbanizzazione ed esclusa pertanto dalla superficie fondiaria (art. 6 NTA del PRG vigente);

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.lgs. 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente così come previsto dalla norma;

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.

VISTI :

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i.;
- la vigente variante Generale al P.R.G., approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2149 del 14.07.2009 (pubblicata sul B.U.R. n. 63 del 04.08.2009);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

DELIBERA

DI DARE atto di quanto riportato in premessa;

DI ADOTTARE, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato dalla Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11 una variante parziale al P.R.G. finalizzata a dettare una nuova disciplina per l'area nelle quali è decaduto un vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

DI ATTRIBUIRE alla zona segnata nel PRG vigente in scala 1:2000 e 1:5000 come viabilità pubblica la seguente zonizzazione: B1/ Edilizia Residenziale di completamento con destinazione viabilità privata priva di valore edificabile in quanto considerata parte delle opere di urbanizzazione ed esclusa pertanto dalla superficie fondiaria (art. 6 NTA del PRG vigente);

DI MODIFICARE la cartografia del PRG 1:2000 e 1:5000 relativa all' area a destinazione viabilità pubblica destinando la stessa area a zonizzazione Edilizia Residenziale di completamento B1 come da fascicolo alla presente deliberazione allegato di cui ne è parte integrante;

DI DISPORRE che la variante adottata sia depositata, a disposizione del pubblico, entro 5 giorni dall'adozione, per dieci giorni consecutivi, presso il Settore Urbanistica- servizio Pianificazione del Comune di Chioggia e della Provincia, in libera visione;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 50, comma 6 della L.R. 61/85, nei venti giorni successivi ai dieci di deposito chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata;

DI DEMANDARE al Settore Urbanistica i successivi adempimenti procedurali come previsto dalla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

DI ASSolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all'art. 39 del D.lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente

DI DARE ATTO che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Con successiva e separata votazione;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4^a D.lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO l'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
ESAMINATA la proposta di Deliberazione di Giunta Comunale

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Il Dirigente Settore Urbanistica
(Mohammad Talieh Noori)
FIRMATO DIGITALMENTE